

APPROFONDIMENTI SUL PIANO D'AZIONE NAZIONALE



**FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA**

Vittorio Ticchiati

31 Gennaio 2014

Documento confidenziale riservato

NORMATIVA SUGLI AGROFARMACI

**Immissione in
commercio /
registrazione**

Uso sostenibile

**Residui negli
alimenti**

**Regolamento
1107/2009**

**Direttiva
2009/128/UE**

**Regolamento
396/2005**



L'ARMONIZZAZIONE NORMATIVA

- **Consente la libera circolazione delle merci all'interno della UE**
- **Previene che si determinino dei vantaggi competitivi tra stati**
- **Garantisce uguali standard di salute all'interno alla Comunità**

L'USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI

Strategia tematica



Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009

Istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci

RECEPIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO N. 150

14 agosto 2012

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Riguarda i prodotti fitosanitari e non i biocidi
- Persegue il principio di precauzione
- Armonizzato con le politiche di sviluppo rurale (condizionalità e regimi di sostegno) e con l'Organizzazione comune dei mercati (OCM)

PIANO D'AZIONE NAZIONALE

- Definisce obiettivi, misure, modalità e tempi per ridurre i rischi e gli impatti dell'utilizzo degli agrofarmaci su salute umana, ambiente e biodiversità
- Promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e biologica
- Doveva essere approvato entro il 26/11/2012
- Approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 dic.2013
- Decreto in attesa di pubblicazione



PIANO D'AZIONE NAZIONALE

- Formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
- Controllo delle irroratrici
- Tutela delle acque e di aree specifiche
- Misure per la manipolazione, lo stoccaggio dei pfs, dei loro contenitori e delle rimanenze
- Difesa integrata e agricoltura biologica

FORMAZIONE: SOGGETTI COINVOLTI

- **Utilizzatore professionale:** persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, nel settore agricolo e non solo
- **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio
- **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi



AGROFARMACI

- **Destinati ad uso professionale**

Tutti gli agrofarmaci appartenenti o non appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi

- **Destinati ad un uso non professionale**

- Prodotti per l'impiego su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, già identificati come *Prodotti fitosanitari per piante ornamentali PPO*
- Prodotti per l'impiego su piante eduli (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti fino ad ora non espressamente previsti dalla normativa nazionale) e su tappeti erbosi ed aree incolte

FORMAZ. DEGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI

- **Corso di base 20 ore**
- **Aggiornamento 12 ore**
- **Il *patentino* serve per l'acquisto e l'utilizzo di tutti i prodotti ad uso professionale**
- **Chiunque utilizza gli agrofarmaci deve avere il patentino**
- **Vale 5 anni; rinnovo previa partecipazione al corso di aggiornamento indipendentemente dal titolo di studio**
- **NO ESAME per il rinnovo**

VALIDITA'

- **Dal 26 novembre 2015 i prodotti destinati ad utilizzatori professionali potranno essere acquistati solo da chi è in possesso del patentino**
- **Sono esentati dal corso per il rilascio coloro che sono in possesso di specifici titoli di studio nelle discipline agrarie, forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Sono però tenuti a superare l'esame e alla partecipazione ai periodici corsi di aggiornamento per rinnovare il patentino**
- **Il corso può essere svolto anche con modalità a distanza. L'aggiornamento può essere realizzato attraverso crediti formativi.**



DISTRIBUTORE

- **Corso di base 25 ore**
- **Aggiornamento 12 ore**
- **Dal 26/11/2014 abilitazione solo a chi è in possesso di titoli in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie**
- **Esame obbligatorio per tutti solo per il rilascio**
- **Vale 5 anni; rinnovo previa partecipazione a corsi di aggiornamento indipendentemente dal titolo di studio**
- **Presenza di personale abilitato all'atto della vendita**
- **Accertare l'identità e la validità del patentino dell'utilizzatore e registrare i prodotti venduti con il riferimento al num. del patentino**
- **Fornire informazioni agli utilizzatori non professionali.**



VALIDITÀ

- **Dal 26 novembre 2015 i prodotti destinati ad utilizzatori professionali potranno essere venduti solo a chi è in possesso del patentino**
- **La formazione e la valutazione ottenute per l'abilitazione alla vendita valgono anche per l'abilitazione all'acquisto**
- **I possessori dell'abilitazione alla vendita non possono svolgere l'attività di consulente**
- **Il corso può essere svolto anche in FAD, l'aggiornamento può essere realizzato anche attraverso un sistema di crediti formativi.**



CONSULENTE

- **Corso di base 25 ore**
- **Aggiornamento 12 ore**
- **Certificato di abilitazione obbligatorio a decorrere dal 26 novembre 2015**
- **Ambito: difesa fitosanitaria a basso apporto di PF indirizzata alle produzioni integrate e biologiche, all'impiego sostenibile e ai metodi di difesa alternativi.**
- **Rilascio alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie dell'all.1, comprovata da appositi corsi con valutazione finale**
- **Vale 5 anni; rinnovo previa partecipazione ai corsi**

VALIDITÀ

- **La formazione e la valutazione ottenute per l'abilitazione alla consulenza valgono anche per l'abilitazione alla vendita e all'utilizzo**
- **Requisito obbligatorio per i soggetti che operano nell'ambito di progetti misure incentivati da Regioni e P.A. (psr, ocm ecc.)**
- **Incompatibile con coloro che hanno rapporti di collaborazione con le multinazionali, esclusi i ricercatori pubblici ed i tecnici dei centri di saggio non appartenenti alle multinazionali**
- **Il corso può essere svolto anche in FAD, l'aggiornamento può essere realizzato anche attraverso un sistema di crediti formativi.**

ESENZIONI

Le Regioni e le PA possono esentare dal corso e dall'esame per consulenti:

- Gli ispettori fitosanitari
- I docenti universitari e i ricercatori pubblici che si occupano della difesa delle piante
- I soggetti che alla data del 26 novembre 2015 hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza per l'applicazione della produzione integrata e biologica
- Gli aspiranti consulenti che alla data del 26 novembre 2015 hanno frequentato un corso di formazione con valutazione che rispetti i contenuti previsti dal PAN

Le Regioni e PA definiscono i requisiti oggettivi per concedere l'esenzione

CONSULENZA

- **Non obbligatoria per l'azienda agricola che può utilizzare i PF**
 - Sulla base della propria esperienza e dei bollettini territoriali
 - Avvalendosi di tecnici di propria fiducia anche non in possesso dell'abilitazione alla consulenza
 - Avvalendosi del consulente
- **L'obbligo vi è solo quando**
 - è inserita in un Piano operativo dell'OCM che prevede l'adesione alla difesa integrata volontaria e l'assistenza tecnica specifica
 - Aderisce alla specifica misura del PSR (difesa integrata volontaria) e si avvale di un servizio di consulenza specifico

SISTEMA DI FORMAZIONE

- Il sistema di formazione entra in vigore entro il 26 novembre 2014
- Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita ed i patentini rilasciati prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione
 - Rinnovate alla scadenza secondo quanto previsto dal nuovo sistema
 - Rinnovate anche le abilitazioni alla vendita rilasciate ai soggetti non in possesso dei titoli di studio richiesti dal nuovo sistema

SISTEMA DI FORMAZIONE

- Enti formatori accreditati o autorizzati da Regioni e PA
- Gli ordini ed i collegi professionali possono organizzare l'attività formativa prevista dal PAN a favore dei propri iscritti
- I docenti devono avere competenze specifiche e non devono avere rapporti di dipendenza o collaborazione con multinazionali o distributori di PF (esclusi i ricercatori pubblici)
- Nei corsi per consulenti possono essere coinvolti soggetti che operano all'interno delle multinazionali



PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA VENDITA

- Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale di vendita
- Informare gli utilizzatori sui pericoli e sui rischi legati ai PF e sul periodo di smaltimento scorte per prodotti in revoca o utilizzabili per periodi limitati
- Registro di carico e scarico
- Dichiarazione annuale di vendita

UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

All'atto della vendita degli agrofarmaci destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite all'acquirente informazioni generali sui rischi e sui pericoli per la salute umana e l'ambiente (stoccaggio, manipolazione, applicazione, smaltimento)

PRESCRIZIONI PER I CONTOTERZISTI

- Forniscono informazioni sui pericoli e sui rischi legati agli agrofarmaci
- Annotare i trattamenti sul registro dei trattamenti o rilasciare specifico modulo
- Compilare un registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e distribuiti presso le aziende agricole
- Evidenziare in fattura tipo quantità e costo del prodotto
- Disporre di un deposito in regola con il dlgs 81/2008



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEL TRATTAMENTO

- In ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, fitness e attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta)
- In ambiti extra-agricoli (parchi e giardini pubblici, alberature stradali)
- Quando previsto dall'etichetta
- Quando previsto da specifiche norme definite da Regioni e PA

VINCOLI APPLICATIVI

- Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (parchi, giardini pubblici, cortili di scuole, parchi giochi, superfici in prossimità di strutture sanitarie) è VIETATO l'uso a distanze inferiori a 30 mt di PF T+, T o con frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R63 e R68
- Se si adottano misure di riduzione della deriva la distanza può essere ridotta fino a 10 metri.

GRAZIE
per la vostra attenzione

